

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL

Via Cairoli, 17 – 26015 Soresina (CR)

CONTRATTO PER LA CESSIONE IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE DI CARTA

E CARTONE (CER 20.01.01) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'anno duemiladiciasette il giorno ____ del mese di dicembre in Soresina, presso la sede della società ASPM Servizi Ambientali S.r.l., sita in via Cairoli, 17, tra i Signori:

1) Tiziano Chiappani (C.F. _____), in qualità di legale rappresentante di ASPM Servizi Ambientali S.r.l., con sede in via Cairoli, n. 17, 26015 Soresina (Cr), codice fiscale e partita IVA 01435010192;

2) _____ in qualità di Legale Rappresentante della società _____ (P.I. _____), con sede in _____, alla Via _____ che agisce quale _____,

P R E M E S S O:

- che ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ha provveduto ad indire un'asta pubblica con sistema delle offerte segrete ai sensi del R.D. n. 827/1924 per la cessione in regime di somministrazione di materiale composto da carta e cartone (cer 20.01.01), proveniente dalla raccolta differenziata effettuata dalla stessa (il "Contratto");

- che entro il termine previsto dalla *lex specialis* di gara sono pervenute n. _____ offerte;

- che a seguito della gara, svoltasi nelle sedute del _____, e all'esito positivo delle verifiche effettuate, è risultata aggiudicataria la Ditta _____, avendo offerto il seguente incremento in Euro _____, da applicare al prezzo massimo indicato mensilmente nel listino della Camera di Commercio di Milano per il grado di qualità 1.01 – carta e cartoni misti non selezionati, per ogni tonnellata di rifiuto conferita all'impianto di destinazione e per le modalità di trasporto di cui al successivo art. 4;

- che l'impresa aggiudicataria dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in

modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che nel corso del presente atto la società "ASPM Servizi Ambientali S.r.l." sarà chiamata "Parte Cedente" o "Cedente", la società " _____ " sarà chiamata "Parte Cessionaria" o "Cessionario" e Parte Cedente e Parte Cessionaria saranno indicate congiuntamente come "Parti";

- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale Contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

- che la sopra indicata Impresa ha provveduto a produrre polizza assicurativa n° _____ del _____ rilasciata da _____ che tenga indenne la Parte Cedente da tutti i rischi di esecuzione del Contratto;

- che l'Impresa ha prodotto altresì la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale mediante _____ del _____ di _____ per la garanzia di Euro _____, con le modalità di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016.

tutto ciò premesso

i predetti Sig.ri componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, ritenendola parte integrante e sostanziale del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

1) Il presente Contratto ha per oggetto la vendita di rifiuto a base cellulosa proveniente dal servizio di raccolta differenziata (codice CER 200101) effettuata da ASPM Servizi Ambientali S.r.l. con modalità domiciliare nonché presso i centri di raccolta Comunali dei seguenti Comuni di: Soresina, Cappella Cantone, San Bassano, Acquanegra Cremonese, Castelvico, Corte de' Cortesi con Cignone, Crotta d'Adda, Grumello Cremonese ed Uniti,

Robecco d'Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco.

2) Il trasporto del suddetto rifiuto sarà effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 4 comma 1.

3) Parte Cedente dichiara di prevedere, in base all'andamento dell'anno 2017, per il periodo dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, un conferimento di 1.100 tonnellate/anno.

4) Qualora sopraggiunte esigenze produttive o causa di forza maggiore impediscano a Parte Cedente di conferire il quantitativo di rifiuto a base cellulosica sopra stimato in 1.100 tonnellate/anno, Parte Cessionaria nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento del danno e/o di indennizzo per il mancato conferimento.

Articolo 2 – Verifiche

Le Parti stabiliscono di effettuare una verifica della pesatura del rifiuto, in contraddittorio, almeno una volta al mese, presso la pesa ubicata in Soresina, alla Via _____.

Articolo 3 – Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà validità a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di rinnovo fino a un massimo di ulteriori 12 mesi (fino al 31 dicembre 2020), previa comunicazione scritta che dovrà essere inoltrata da ASPM alla Parte Cessionaria almeno 1 mese prima rispetto alla scadenza contrattuale originariamente pattuita.

Articolo 4 – Disposizioni tecniche

1) La cessione di cui al presente Contratto verrà eseguita con le seguenti modalità:

a. caricamento, trasporto e avvio a recupero di carta stoccata presso i centri di raccolta dei Comuni di cui all'art.1 da parte del Cessionario: la Parte Cessionaria dovrà effettuare, su richiesta telefonica o telefax di ASPM Servizi Ambientali S.r.l., lo svuotamento di contenitori (cassoni scarrabili da 18 m3 a raso, o contenitori da 12 m3 a raso, a cielo aperto), con propri automezzi dotati di attrezzatura autoragno, entro 48 ore dal giorno della richiesta stessa.

b. Conferimento di carta presso l'impianto, individuato dal Cessionario, da parte di ASPM Servizi Ambientali S.r.l.: ASPM Servizi Ambientali S.r.l. provvederà, tramite propri veicoli, a conferire il rifiuto in oggetto presso l'impianto di recupero individuato dalla Parte Cessionaria.

c. Avvio a recupero di carta stoccata in press-container posizionati in 5 punti di raccolta: la Parte Cessionaria dovrà fornire (in comodato gratuito) e posizionare n. 4 press-container (del tipo "monopala", funzionanti alla tensione di 400V AC e P_{MAX} 11 kW) presso altrettanti centri di raccolta (individuati dalla Parte Cedente tra i Comuni di cui all'art.1). Tali presse saranno adibite allo stoccaggio di carta proveniente dal servizio di raccolta porta a porta effettuato da ASPM Servizi Ambientali S.r.l. con propri veicoli. Il cambio attrezzature, il trasporto e l'avvio al recupero del materiale saranno a carico della Parte Cessionaria.

2) Il materiale acquisito secondo le modalità di cui al comma precedente dovrà essere conferito presso un impianto autorizzato. Il trasporto dovrà essere accompagnato da formulario di identificazione del rifiuto (emesso dallo stesso trasportatore) ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006 e D.M. n.145/98.

3) I veicoli adibiti al trasporto dovranno essere in possesso delle autorizzazioni al trasporto rifiuti previste dalla normativa vigente.

4) Gli impianti autorizzati individuati dalla Parte Cessionaria sono: _____.

5) Le prestazioni di cui al Contratto dovranno essere espletate nel pieno rispetto della normativa generale e specifica inerente la materia del Contratto.

6) ASPM si riserva di modificare, nel corso dell'anno:

(i) le modalità di raccolta;

(ii) il giorno e/o gli orari di apertura dei centri di raccolta, di concerto con le Amministrazioni Comunali e, in particolari casi su richiesta della stessa ASPM, il ritiro dovrà essere eseguito

nei giorni di chiusura (escluso festivi).

Articolo 5 - Prezzo

1) Il prezzo mensile, (cui sarà applicato il regime IVA di cui all'art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972) relativo al rifiuto conferito, per ogni tonnellata, è:

a. quotazione massima fissata mensilmente nel listino della CCIAA di Milano (fascia di qualità 1.01), aumentato di € _____ per i conferimenti avvenuti con trasporto a carico della Parte Cessionaria (articolo 4, commi 1.a e 1.c).

b. quotazione massima fissata mensilmente nel listino della CCIAA di Milano (fascia di qualità 1.01), aumentato di € _____ per i conferimenti avvenuti con trasporto a carico della Parte Cedente (articolo 4, comma 1.b).

2) Il prezzo riconosciuto alla Parte Cedente, indipendentemente dalla quotazione come sopra definita, non potrà essere comunque inferiore a:

a. €/ton _____ per i conferimenti di cui al precedente articolo 4, commi 1.a e 1.c

b. €/ton _____ per i conferimenti di cui al precedente articolo 4, comma 1.b

3) La quotazione sarà comunicata da Parte Cessionaria a Parte Cedente tassativamente entro la prima quindicina del mese di riferimento a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: info@aspmsoresina.it e giovanni.taino@aspmsoresina.it.

Articolo 6 – Contenuto di umidità dei carichi di carta

Il contenuto di umidità dei carichi di carta, indifferentemente per le diverse modalità di ritiro di cui al precedente art. 4, si assume convenzionalmente pari al 3% del peso e non potrà essere oggetto di contestazione né di richieste di adeguamento/revisione dei corrispettivi offerti.

Articolo 7 - Contabilizzazione dei servizi

1) ASPM Servizi Ambientali S.r.l. provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile in base alle quantità effettivamente riscontrate, ricavate dai formulari di trasporto.

2) ASPM Servizi Ambientali S.r.l. provvederà ad emettere fattura con le modalità di cui all'art.8.

Articolo 8 - Modalità di pagamento

1) Non è prevista né sarà dovuta alcuna anticipazione.

2) I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di emissione della fattura, a mezzo bonifico, mediante le seguenti coordinate bancarie:

Banco Popolare Filiale di Soresina – IBAN _____,

3) Il mancato rispetto del termine di pagamento sopra indicato comporterà l'applicazione degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.

4) Le parti convengono espressamente che qualunque contestazione in merito al contenuto del presente Contratto, dovesse sorgere tra le medesime, non potrà in alcun modo essere causa di eventuali sospensioni e/o dilazioni del pagamento del prezzo del servizio svolto.

5) La Parte Cedente emetterà fattura senza addebito di IVA ai sensi dell'art.74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 9 – Penali

1) L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto sarà monitorata per tutta la sua durata.

2) L'Impresa sarà sottoposta a un processo di valutazione che potrà condurre, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

3) In caso di ritardata trasmissione di copia dei formulari di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, ASPM applicherà una penale pari a Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.

4) In caso di ritardata trasmissione del resoconto di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, ASPM applicherà una penale pari a Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.

5) In caso di mancato svuotamento dei contenitori (nel caso di svuotamento pregresso

parziale) entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta effettuata da ASPM, ai sensi dell'art. 4 del

Capitolato Speciale d'Appalto, ASPM applicherà una penale pari a Euro 200,00 per ogni

giorno di ritardo.

6) In caso di mancato svuotamento completo dei contenitori entro 48 (quarantotto) ore dalla

richiesta effettuata da ASPM, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, ASPM

applicherà una penale pari a Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo.

7) Resta ferma il diritto di ASPM di richiedere alla Parte Cessionaria i maggiori oneri

sostenuti da Parte Cedente per il conferimento del rifiuto ad un impianto alternativo a quello

indicato dal Cessionario.

8) Le penali non saranno applicate qualora i ritardi nell'esecuzione siano imputabili a cause di

forza maggiore.

9) Le penali sono cumulabili fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale

complessivo stimato.

10) ASPM segnalerà ciascuna contestazione, inviando formale comunicazione alla Parte

Cessionaria mediante P.E.C. o fax.

11) L'Impresa potrà nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione scritta,

controdedurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni circa i fatti contestati.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni fornite dall'Impresa, ASPM

procederà all'applicazione delle penali, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi

entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

12) ASPM si riserva in ogni caso il diritto di addebitare al Cessionario i maggiori costi

sostenuti per svolgere le attività oggetto del presente Contratto, fermo restando il diritto di

agire per il risarcimento di ulteriori danno nonché per la risoluzione del contratto.

Articolo 10 - Sospensioni o riprese delle prestazioni

1) Le prestazioni oggetto del presente Contratto a carico del Cessionario sono funzionali al

regolare esercizio del servizio di gestione rifiuti, da considerarsi a tutti gli effetti di interesse pubblico; per tale ragione il Cessionario non potrà rifiutarsi di ricevere i quantitativi di rifiuto e di effettuare le prestazioni di cui all'art. 4 del presente Contratto, salvo quanto disposto dall'art. 107 del Codice e comunque per motivi di forza maggiore documentabili.

2) Non costituiscono cause di forza maggiore eventuali guasti tecnici, carenze di personale e/o di mezzi.

Articolo 11 - Oneri a carico del Cessionario

1) L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto verrà effettuata dal Cessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, per mezzo di personale e organizzazione propria.

2) Parte Cessionaria in ogni caso si intende obbligata a tenere comunque sollevata ed indenne Parte Cedente da ogni e qualsivoglia danno diretto o indiretto, che possa comunque da chiunque derivare dalle prestazioni a carico di Parte Cessionaria oggetto del Contratto, manlevando con ciò la Parte Cedente ed i suoi obbligati da ogni o qualsivoglia azione sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

3) Parte Cessionaria, inoltre, si obbliga a rispondere interamente dei danni o persone o cose derivanti da qualsiasi difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate nell'espletamento delle prestazioni a suo carico per l'intera durata del Contratto, sollevando Parte Cedente ed i suoi obbligati da ogni qualsivoglia responsabilità a riguardo, anche verso terzi.

4) Sono a carico del Cessionario tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, nolo, ecc., dei materiali occorrenti per l'adempimento delle obbligazioni ad esso imputabili ai sensi del presente Contratto, nonché tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate.

5) Gli automezzi e le attrezzature impiegate devono rispondere ai requisiti previsti dalla normative vigenti ed essere coperti dalle assicurazioni obbligatorie di legge.

Articolo 12 - Risoluzione del Contratto

1) Fatte salve le cause di risoluzione previste dall'ordinamento vigente, ASPM ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) per gravi violazioni della normativa ambientale;
- b) per sospensione del servizio per qualsiasi motivo, eccetto che per le cause di provata forza maggiore, di durata superiore a 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi;
- c) ritardo nel pagamento della fattura superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della stessa;
- d) revoca delle autorizzazioni oggetto del contratto;
- e) grave e ripetuta inottemperanza dell'Aggiudicatario alle prescrizioni di legge o a quelle impartite da ASPM per l'esecuzione del contratto;
- f) applicazione di penali nell'arco di un trimestre per un importo complessivamente superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- g) subappalto non autorizzato;
- h) fallimento del Cessionario;
- i) qualora la Parte Cessionaria sia colpita da un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all'art. 80 del Codice;
- j) gravi inadempienze rispetto alla normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

2) Nelle ipotesi indicate al precedente paragrafo 1) il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Parte Cedente, resa con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

In tal caso, il Cessionario è obbligato all'immediata sospensione del contratto. In particolare,

ASPM si riserva di esigere dal Cessionario il rimborso delle spese maggiori sostenute rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.

3) Nel caso di risoluzione del contratto, ASPM procederà ad incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice oltre a riservarsi la facoltà di esperire ogni azione giudiziaria volta a ottenere il risarcimento per i maggiori danni subiti.

Articolo 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1) Il Cessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2) Parte Cessionaria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3) Il Cessionario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove vengono registrati i contratti di assunzione.

4) Parte Cessionaria, con la sottoscrizione della presente, dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità sia in caso di infortuni sul lavoro del personale che da essa verrà adde-
detto alle prestazioni oggetto del Contratto sia in caso di danni recati eventualmente alle persone e alle cose - tanto di quanto di terzi - in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto della presente scrittura.

5) Sono altresì a carico del Cessionario tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, o successivamente emanate in corso d'opera, in materia di lavoro e assicurazioni sociali.

Articolo 14 - Sicurezza e salute dei lavoratori

1) Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa, il Cessionario dovrà depositare, presso il Cedente, tutta la documentazione atta a dichiarare il rispetto delle

principali norme vigenti in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle prestazioni di cui all'articolo 4 del presente Contratto.

2) Il Cessionario deve fornire tempestivamente al responsabile dell'ufficio tecnico gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni delle prestazioni da effettuarsi, ovvero i processi utilizzati.

Articolo 15 – Controlli

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione del contratto, ASPM può in qualunque momento:

- visionare i mezzi, le attrezzature e quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- effettuare controlli circa la regolarità contributiva del Cessionario, nonché la regolarità dell'adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziali, sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il Cessionario è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la documentazione richiesta, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegato.

La medesima potestà è riconosciuta anche nei confronti di eventuali subappaltatori.

Articolo 16 – Cessione del Contratto e Subappalto

1) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 106 del Codice, è fatto divieto alla Parte Cessionaria di cedere in tutto o in parte il Contratto affidato, pena la nullità del Contratto medesimo.

2) Per la parte di Contratto da eseguirsi secondo le modalità a) e c) di cui all'art. 4, è consentito il subappalto o cottimo di parte delle prestazioni ad altra ditta nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice ed a tal fine è necessario che il Cessionario abbia indicato nella propria offerta le prestazioni che intende appaltare o affidare a cottimo.

Articolo 17 - Condizioni generali del Contratto

1) Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Parte Cedente, e sottoscritti per accettazione dalla Parte Cessionaria, la quale dichiara di ben conoscerne e accettarne i contenuti senza condizione o riserva alcuna, obbligandosi ad osservarli integralmente i seguenti documenti:

- l'Avviso Pubblico ed i suoi allegati;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'offerta presentata dalla Parte Cessionaria.

In caso di contrasto tra quanto previsto dai documenti sopra elencati e le condizioni di cui al presente Contratto, prevalgono queste ultime.

Articolo 18 - Spese di Contratto

Il presente Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso; in tal caso le relative spese saranno a carico della parte che, con la propria inadempienza, l'avrà resa necessaria.

Art. 19 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Cremona, previo esperimento di transazione (nei limiti di legge) e di accordo bonario ai sensi degli artt. 206 e 207, D.Lgs. n. 50/2016.

È vietato il compromesso.

Articolo 20 - Trattamento dei dati

1) Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, prendono atto e riconoscono di aver ricevuto una completa e accurata informativa relativa al trattamento dei propri dati, nel rispetto delle disposizioni a tal fine previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

2) Ciascuna delle Parti potrà pertanto in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, da intendersi qui integralmente richiamato.

Articolo 21 – Domicilio del Cessionario

A tutti gli effetti del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la notificazione degli atti, anche esecutivi, il Cessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale di _____, via _____, n. _____.

Articolo 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano alla disciplina stabilita dalle norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

In particolare le parti si impegnano al rispetto della normativa italiana ed europea che disciplina le operazioni di gestione dei rifiuti come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Parte Cedente (ASPM Servizi Ambientali S.r.l.)

Parte Cessionaria (_____)

Il sottoscritto Cessionario dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le norme e prescrizioni contenute nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seg. c.c. il Cessionario approva le seguenti clausole del contratto: art. 1 (oggetto), art. 3 (durata del contratto), art. 4 (disposizioni tecniche), art.5 (prezzo), art.6 (contenuto di umidità dei carichi di carta), art. 7 (contabilizzazione dei servizi), art. 8 (modalità di pagamento), art. 9 (penali), art. 10 (sospensioni o riprese delle prestazioni),

art. 11 (oneri a carico del Cessionario), art. 12 (risoluzione del contratto), art. 15 (controlli),

art. 16 (cessione del contratto e subappalto), art. 18 (spese del contratto), art. 19 (foro competente).

Soresina, _____

Parte Cessionaria (_____).

BOLZA